



Consiglio Superiore della Magistratura

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento nonché il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

Al sig. MINISTRO
della GIUSTIZIA
R O M A

Al Primo Presidente
della Corte di Cassazione
R O M A

Al Procuratore Generale
presso la Corte di Cassazione
R O M A

Al Procuratore Nazionale
Antimafia e Antiterrorismo
R O M A

Al Segretario Generale
della Scuola Superiore
della Magistratura
R O M A

Ai Presidenti
delle Corti di Appello
L O R O S E D I

Ai Procuratori Generali
della Repubblica presso
le Corti di Appello
L O R O S E D I

Ai Presidenti
dei Tribunali
L O R O S E D I

Ai Procuratori della Repubblica
presso i Tribunali
L O R O S E D I

1 MAG. 2022
Luigi Palmisani
Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura

Ai Presidenti
dei Tribunali per i Minorenni
L O R O S E D I

Ai Procuratori della Repubblica
presso i Tribunali per i Minorenni
L O R O S E D I

Ai Presidenti
dei Tribunali di Sorveglianza
L O R O S E D I

OGGETTO: Pratica num. 13-AI-2021 – Delibera del Comitato di Presidenza in data 26 maggio 2021 di autorizzazione all'apertura di una pratica avente ad oggetto: - Disciplina delle modalità attraverso le quali concedere l'esonero durante gli *stage* di lunga durata organizzati nell'ambito della Rete Europea di Formazione Giudiziaria -.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 5 maggio 2022, ha adottato la seguente delibera:

«**Premessa**

La presente circolare intende disciplinare le modalità di partecipazione del Consiglio alla fase di selezione dei partecipanti agli *stage* di lunga durata organizzati nell'ambito della Rete Europea di Formazione Giudiziaria (REFG), nonché la conseguente procedura di autorizzazione all'esonero dal lavoro giudiziario dei magistrati ammessi a partecipare a tali periodi di formazione, previo chiarimento in ordine allo status giuridico dei magistrati che partecipano a tali *stage*.

Al fine di favorire lo sviluppo di una cultura giuridica e giudiziaria europea comune e di promuovere la conoscenza dei sistemi giuridici e, pertanto, la comprensione, la fiducia e la cooperazione tra i magistrati degli Stati membri dell'UE, nel corso degli anni, è aumentata la possibilità di scambi tra le autorità giudiziarie europee ed annualmente la REFG organizza programmi di scambio di breve durata nell'ambito degli organi giurisdizionali degli Stati membri dell'UE (da 1 a 2 settimane) e periodi di formazione di lunga durata (da 3 a 12 mesi) presso la Corte di giustizia dell'Unione europea, la Corte europea dei diritti umani ed Eurojust.

Tali programmi, realizzati con il supporto finanziario della Commissione europea, rientrano

tra le azioni dell'Unione europea dirette a sostenere la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale attraverso la formazione dei magistrati.

Il Trattato dell'Unione europea attribuisce rilevanza fondamentale all'attività di formazione dei magistrati nell'ambito della cooperazione giudiziaria. Gli artt. 81 e 82, come modificati dal Trattato di Lisbona, hanno conferito all'Unione europea (UE) competenze per sostenere la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale attraverso la "formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari"¹.

Il Consiglio Superiore della Magistratura e la Scuola della Magistratura sono membri permanenti della Rete Europea di Formazione Giudiziaria (REFG), associazione internazionale – di diritto privato - senza scopo lucrativo con sede in Bruxelles, che ha come oggetto sociale "la promozione del confronto e dello scambio di conoscenze in merito ai sistemi giudiziari a beneficio dei Membri delle magistrature europee." La Scuola della Magistratura è componente eletto del Comitato di pilotaggio della Rete, membro di tutti i gruppi di lavoro (linguistico, penale, metodologie, diritti fondamentali, programmi di scambio) e coordinatore del gruppo civile.

La EJTN, costituita nel 2000², si propone di creare uno spazio comune di Giustizia europeo. A tal fine la REFG sviluppa programmi di formazione contenenti le attività volte alla promozione della comprensione dei sistemi giudiziari degli Stati Membri; della mutua comprensione degli strumenti di cooperazione giudiziaria; delle conoscenze linguistiche; dell'elaborazione di strumenti di formazione comuni, dell'approfondimento delle conoscenze

¹L'articolo 81, paragrafo 2, lettera h), prevede che "L'Unione sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali. (...)2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno, misure volte a garantire: (...) h) un sostegno alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari."

Allo stesso modo l' art. 82, paragrafo 1, lettera c) prevede che "La cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione è fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e include il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei settori di cui al paragrafo 2 e all'articolo 83. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure intese a: (...) c) sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari".

²Il C.S.M. con delibera del 20 febbraio 2003 "Ratifica della Carta istitutiva della Rete europea di formazione giudiziaria". ha approvato il testo dello Statuto della Rete europea per la formazione giudiziaria (all. 2) per la costituzione di un'associazione internazionale senza fini di lucro, di utilità internazionale, denominata "Réseau Européen de Formation Judiciaire", in breve "R.E.F.J.", in inglese "European Judicial Training Network", in breve "EJTN" e disciplinata dalla legge belga del 25 ottobre 1919 e successive modifiche. Con delibera del 21 luglio 2004 il C.S.M. ha adottato linee strategiche di partecipazione all'EJTN, proponendo, tra l'altro, la domanda di sovvenzione alla commissione europea, nell'ambito del generale bando dedicato allo scambio dei magistrati, secondo il progetto indicato nella motivazione della delibera.

nel settore giudiziario³.

L'amministrazione dell'EJTN è garantita dall'Assemblea Generale, costituita dai rappresentanti di ciascun Stato Membro e convocata annualmente, nonché dal Comitato Direttivo che si riunisce più volte durante l'anno. Il Segretario Generale assicura la corretta gestione della Rete e del suo bilancio.

I progetti ed i programmi della Rete sono pianificati ed attuati da tre Gruppi di lavoro specializzati su temi specifici nel loro rispettivo ambito di competenza: (a) Gruppo di lavoro "Programmi"; (b) Gruppo di lavoro "Programma di Scambio" e (c) Gruppo di lavoro "Metodologie della Formazione Giudiziaria".

Le attività dell'EJTN sono finanziate dai membri e dall'Unione Europea. Quest'ultima riconosce il ruolo essenziale dell'EJTN nell'ambito della formazione degli operatori giudiziari.

Ad esempio, la Comunicazione della Commissione *"Garantire la giustizia nell'UE – Una strategia europea di formazione giudiziaria per il periodo 2021-2024" (COM(2020) 713 final)* afferma testualmente che *"La REFG è nella posizione migliore per coordinare, attraverso i suoi membri, le attività di formazione nazionali sul diritto dell'UE e per sviluppare una formazione a livello transfrontaliero rivolta a giudici e procuratori, compresi gli scambi. I nove "principi di formazione giudiziaria" stanno diventando un riferimento mondiale per una buona formazione giudiziaria. Tale rete necessita di finanziamenti stabili e adeguati."* Ancora, tale documento specifica che *"La Commissione sosterrà i progetti di formazione di alta qualità con una dimensione europea, attraverso il programma Giustizia e altri meccanismi di finanziamento pertinenti"*.

Il Consiglio superiore della magistratura, nel corso degli anni, nell'ambito di tali programmi di scambio, ha sempre condiviso l'obiettivo di rafforzare la fiducia reciproca tra giudici e procuratori di vari sistemi giuridici, di migliorare la conoscenza del diritto dell'UE dei magistrati europei, di garantire norme di qualità elevate per la formazione giudiziaria europea e di incoraggiare gli istituti nazionali ad adottare norme analoghe. L'immersione in un ambiente giudiziario straniero e il confronto con il suo sistema di autogoverno permettono,

³Nell'ambito della creazione di uno spazio comune europeo di Giustizia, la REFG ha per oggetto la cooperazione in materia di analisi ed identificazione dei bisogni in termini di formazione; elaborazione di programmi e di metodologie per attività formative comuni; promozione del confronto e dello scambio di conoscenze in merito ai sistemi giudiziari; scambio e divulgazione delle esperienze nel campo della formazione in ambito giudiziario; coordinamento dei programmi e delle attività dei Membri con particolare riguardo per le iniziative dell'Unione Europea; la fornitura del know-how e delle proprie conoscenze alle istituzioni europee, nazionali ed internazionali.

infatti, di scambiare le buone pratiche e competenze nonché di rafforzare il sentimento di appartenenza a una cultura giudiziaria comune. Sul presupposto del riconoscimento della dimensione internazionale e, soprattutto, europea del diritto divenuta, oramai da tempo, una realtà fondamentale per la magistratura ordinaria, sempre maggiore è stata, infatti, l'attenzione dedicata dal Consiglio ai rapporti istituzionali in ambito europeo e internazionale.

Lo stato giuridico dei magistrati che partecipano a *stage* di lunga durata organizzati dalla Rete Europea di formazione giudiziaria (EJTN) nell'ambito del programma di scambio per le autorità giudiziarie europee.

Con riferimento, quindi, alla partecipazione dei magistrati agli *stage* di lunga durata, va osservato che gli stessi si collocano nell'ambito dell'attività di formazione ed aggiornamento professionale del magistrato.

L'“aggiornamento professionale” costituisce elemento imprescindibile per la valutazione della professionalità del magistrato, e come tale previsto dall'art. 11 del D.Lgs. n.160/2006 sia per la valutazione del parametro della *capacità*, per il quale rileva anche “*il grado di aggiornamento professionale*”(lett. a), sia del parametro dell'impegno, per il quale rileva anche la “*frequenza ai corsi di aggiornamento*” (lett. e).

Pertanto, la formazione professionale costituisce un compito essenziale del magistrato e può e deve essere svolta anche durante l'orario lavorativo. Non a caso il magistrato, in occasione della frequentazione dei corsi della Scuola ai quali è ammesso, è del tutto esonerato dal lavoro giudiziario ordinario e viene sostituito nelle udienze e nei turni, salvo che non ricorrano ragioni ostative alla sua partecipazione. In proposito, con risposta a quesito del 21 ottobre 2015, il C.S.M. ha già espressamente chiarito che “*la partecipazione agli incontri di studio internazionali organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura è da considerarsi attività lavorativa. Nell'ipotesi in cui il magistrato si trovi in congedo ordinario, il congedo dovrà essere revocato*”.

La Scuola della Magistratura svolge l'attività formativa, ai sensi dell'art. 2⁴ del decreto

⁴L'art. 2, tra le attività istituzionali rimesse alla Scuola, include: la “*formazione, su richiesta della competente autorità di Governo, di magistrati stranieri in Italia o partecipanti all'attività di formazione che si svolge nell'ambito della Rete di formazione giudiziaria europea ovvero nel quadro di progetti dell'Unione europea e di altri Stati o di istituzioni internazionali, ovvero all'attuazione di programmi del Ministero degli affari esteri e al coordinamento delle attività formative dirette ai magistrati italiani da parte di altri Stati o di istituzioni internazionali aventi ad oggetto l'organizzazione e il funzionamento del servizio giustizia*”; (lett. g) nonché de “*la collaborazione, su richiesta della competente autorità di Governo, nelle attività dirette all'organizzazione e*

legislativo n. 26 del 2006, anche su impulso di attività governative, nell'ambito di progetti dell'Unione Europea, coordinata da altri Stati o organizzazioni internazionali che si occupano di giustizia e può riguardare magistrati italiani, stranieri o partecipanti alla EJTN.

Nell'ambito della formazione l'attività dell'EJTN è espressamente riconosciuta sia sul piano interno dal citato articolo 2, sia sul piano internazionale.

Gli *stage* internazionali, inclusi quelli di media e lunga durata presso la Corte di giustizia e la Corte EDU, organizzati dall'EJTN sono annualmente diffusi mediante bando europeo dell'EJTN stessa, diramato dalla Scuola della magistratura e dal C.S.M., per una durata massima prevista – come ricordato in premessa – di 10 mesi (Corte di Giustizia) o 12 mesi (Corte EDU), non modificabili nella durata.

I magistrati selezionati per gli *stage*, come chiarito dalla EJTN, non sono retribuiti dall'Unione Europea o dalla EJTN, ma ricevono esclusivamente un "per diem", che, come espressamente indicato, non costituisce una forma di salario che consente di sostenere le spese di vitto e alloggio durante la permanenza all'estero.

Alla luce delle esposte premesse, appare evidente che il periodo di partecipazione agli *stage* presso istituzioni estere si configura come un compito istituzionale del magistrato e, quanto alla sua posizione, come una delle prestazioni tipiche da svolgersi nell'ambito del rapporto di lavoro. Con la partecipazione allo *stage*, del resto, non gli viene conferito alcun incarico, non stipula contratti di lavoro con le istituzioni internazionali e non riceve alcuna retribuzione da parte di un ente diverso dallo Stato italiano.

Emerge, pertanto, la radicale diversità rispetto all'assunzione di incarichi da parte di istituzioni internazionali, ai quali è dedicata la recente risoluzione in materia di "inquadramento giuridico dei magistrati incaricati dei progetti internazionali di collaborazione con istituzioni e organismi internazionali" del 22 luglio 2020, in quanto per i predetti incarichi viene svolta una vera e propria prestazione lavorativa nell'ambito del progetto per il consorzio o l'istituzione internazionale nel quale il magistrato riceve uno specifico incarico che, peraltro, non costituisce un suo preciso dovere professionale, ma per il quale viene designato previa dichiarazione di disponibilità. Può dunque profilarsi, a seconda dei casi, l'alternativa tra il collocamento fuori ruolo, l'aspettativa e l'esonero, totale o parziale dall'attività giudiziaria.

Nel caso della partecipazione agli *stage* internazionali, invece, difettano i requisiti che

al funzionamento del servizio giustizia in altri Paesi; lett. i) alla realizzazione di programmi di formazione in collaborazione con analoghe strutture di altri organi istituzionali od ordini professionali"(lett. g.)

possono giustificare il collocamento in aspettativa o fuori ruolo, che presuppongono che l'attività professionale del magistrato tipica sia sospesa.

Se, infatti, la partecipazione dei magistrati italiani agli scambi e *stage* internazionali rientra nell'attività di formazione "istituzionale", prevista dalla Scuola della magistratura, dal C.S.M. e dalla EJTN e, quindi, è dovere professionale del magistrato, (art. 11 D.Lgs. n. 160/2006), allora deve ritenersi che egli continui a svolgere, per il Ministero della Giustizia⁵, le funzioni, per un certo arco temporale, diverse rispetto a quelle tipicamente giudiziarie, ma senza che si crei quella condizione di "alterità" quanto al datore di lavoro e alla finalità immediata della prestazione che costituiscono il *proprium* del collocamento fuori del ruolo organico.

Già con la risalente risposta a quesito del 23 gennaio 2003 il C.S.M. aveva indicato che: *"la partecipazione del magistrato come discente ad iniziative di rilievo internazionale non gestite direttamente dal C.S.M., a seguito di interpello ministeriale, non costituisce incarico extragiudiziario e non necessita di autorizzazione laddove si tratti di una partecipazione occasionale e di breve durata ad incontri di studio, seminari, convegni o attività similari (brevi stages formativi o workshops); - nelle suindicate ipotesi il magistrato ha l'obbligo di valutare la compatibilità dell'attività in concreto espletata con la tutela del prestigio dell'ordine giudiziario e deve garantire che detta attività si svolga con modalità tali da non risultare pregiudizievoli per la continuità dell'esercizio dell'attività giudiziaria, sotto il profilo dell'organizzazione e del funzionamento dell'ufficio di appartenenza, dandone necessaria e tempestiva comunicazione al Capo dell'Ufficio;- il ricorso alla procedura di autorizzazione riservata al Consiglio superiore si impone, di contro, ogni volta che -*

⁵E' bene ricordare che il comma 578 dell'art. 1 legge 27 dicembre 2006, introducendo una norma di interpretazione autentica dell'art. 23 bis citato, ha chiarito che ai magistrati collocati in aspettativa è riconosciuta l'anzianità di servizio. Si riporta testualmente il testo dell'art. 23 bis, primo comma, citato: "1. In deroga all'articolo 60 del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al D.P.R. 10.1.1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. È sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti". E ancora, per i magistrati specificamente si prevede al terzo comma del medesimo articolo: "3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli avvocati e procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano il collocamento in aspettativa, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda".

*all'infuori delle ipotesi di "attività libere" previste dalla vigente circolare in materia di incarichi extragiudiziari – l'attività invocata dal magistrato, per la finalità e la durata, per le caratteristiche dell'impegno richiesto o per la natura di "incarico internazionale", non risponda all'esigenza dell'occasionale finalità formativa e di apprendimento"*⁶

Nessuna analogia si pone poi con altre attività formative, alle quali il magistrato accede esternamente rispetto ai canali istituzionali in quanto non organizzate dalla Scuola della Magistratura o dal C.S.M. o ad attività di studio e ricerca, come la frequentazione dei corsi di dottorato di ricerca, sottoposte ad un regime normativo speciale.

E' possibile in conclusione ritenere che il C.S.M., in un contesto di leale collaborazione con la Scuola e con l'EJTN e, per il tramite di questa, con le istituzioni euro unitarie, e tenendo conto dell'irrinunciabilità dell'obiettivo della creazione di un vero e proprio giudice europeo, possa opportunamente calibrare, nell'esercizio della propria discrezionalità, il provvedimento di esonero in modo da consentire l'espletamento dell'attività formativa, così come regolamentata dagli organi statuari della Rete Europea.

La partecipazione del Consiglio alla fase di selezione dei magistrati per l'ammissione agli *stage* di lunga durata e la procedura di autorizzazione dell'esonero dal lavoro giudiziario.

Come è stato sopra esposto, lo *stage* di lunga durata è un programma con finalità didattiche finanziato dalla Commissione Europea, bandito annualmente - avente ad oggetto tirocini di lunga durata presso istituzioni europee quali Eurojust, Corte europea dei diritti dell'uomo e Corte di giustizia UE - organizzato dalla Rete europea di formazione giudiziaria (EJTN), cui la S.S.M. e il C.S.M. partecipano, quali membri effettivi. Nel corso degli anni, la partecipazione dei magistrati italiani è avvenuta sulla base di un provvedimento autorizzativo

⁶Per contro, con Risoluzione del 23 gennaio 2008 sempre il Consiglio ha affermato, in relazione all'istituzione della Scuola, che *"rimarranno nell'esclusiva competenza del Consiglio superiore (...), tutte quelle attività internazionali di carattere bilaterale o plurilaterale che attualmente ricadono nella competenza della Sesta commissione referente, in quanto riguardano argomenti ed attività indissolubilmente correlate alle competenze ed alla funzione del Consiglio superiore della magistratura secondo la definizione che discende direttamente dalla Costituzione, dalle leggi e dai regolamenti. Tali sono ad esempio le attività promosse dal Consiglio Consultivo dei Giudici Europei (CCJE) e dal Consiglio Consultivo dei Procuratori Europei (CCPE), costituiti presso il Consiglio di Europa ed operanti nel settore della cooperazione giudiziaria; le attività svolte dal Consiglio superiore nell'ambito del programma EUROsocial, finanziato dall'Unione Europea e finalizzato al sostegno dei diritti fondamentali nei Paesi dell'America Latina; le attività svolte in seno alla Conferenza Internazionale degli Organi Giudiziari di Controllo dell'area balcanica, che opera al fine di favorire scambi culturali a vantaggio di Stati che stanno realizzando un assetto costituzionale ispirato ai principi di separazione dei poteri e di indipendenza della magistratura."*

del C.S.M. e del riconoscimento dell'esonero dal lavoro giudiziario, previo nulla osta del Capo dell'Ufficio. Il Consiglio, in un'ottica di promozione delle iniziative di collaborazione con le altre istituzioni, ha sempre sostenuto la partecipazione della magistratura italiana alle attività di formazione curate dalle reti giudiziarie europee ed internazionali.⁷

La Nona Commissione, in occasione del Programma di Scambio per le Autorità Giudiziarie bandito nell'anno 2020 e avente ad oggetto tirocini di lunga durata organizzati dalla Rete per l'anno 2021, ha rilevato, tuttavia, l'assenza di previsioni – di natura primaria o secondaria - in ordine alle condizioni e alle modalità di riconoscimento dell'esonero dal lavoro giudiziario ai magistrati selezionati per la partecipazione a periodi di formazione di lunga durata presso organismi internazionali, nonché in ordine a eventuali momenti di interlocuzione con il Consiglio superiore della magistratura, da parte delle istituzioni che selezionano i magistrati per queste attività.

All'esito delle riunioni del tavolo tecnico istituito tra il Consiglio superiore della magistratura (CSM - Sesta e Nona Commissione) e la Scuola superiore della magistratura (SSM), avente ad oggetto le modalità di selezione dei magistrati nell'ambito dei programmi di scambio tra autorità giudiziarie organizzato dalla REFG e le modalità di concessione dell'esonero dal lavoro giudiziario, è stata condivisa la necessità di introdurre con la presente circolare una disciplina specifica in materia. Si è ritenuto, in particolare, di consentire al Consiglio superiore, tenuto conto della durata dell'esonero, l'introduzione nel meccanismo selettivo della valutazione di condizioni ostative di carattere soggettivo, mutate da quelle previste dalla circolare in materia di incarichi extragiudiziari (circolare n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015, deliberazione del 2 dicembre 2015, e succ. modd.), o di carattere oggettivo, relative alla considerazione del disagio che la prolungata assenza del magistrato produce sull'ufficio di provenienza.

Quindi si è previsto che siano trasmessi al CSM, entro termini predeterminati, sia il parere del dirigente dell'ufficio di appartenenza del magistrato richiedente sia le candidature da parte

⁷ L'attività del Consiglio superiore di promozione delle iniziative di collaborazione con le istituzioni europee ed internazionali in materia di formazione giudiziaria è espressamente disciplinata dall'art. 88 del Regolamento interno del C.S.M., dalla rubrica "**Attività di promozione della cultura giuridica europea e internazionale dei magistrati italiani**", che statuisce che "*1. Nell'ambito delle proprie competenze e in collaborazione con la Scuola Superiore della Magistratura, il Consiglio sostiene la partecipazione dei magistrati italiani alle attività di formazione curata dalle reti giudiziarie europee e internazionali.*

2. Anche al fine di favorire lo studio dei modelli di organizzazione delle risorse per l'amministrazione della giustizia, il Consiglio promuove iniziative di collaborazione con la Corte di giustizia dell'Unione europea, la Corte europea dei diritti dell'uomo, la Corte penale internazionale, la Corte di giustizia internazionale e con altri organismi sovranazionali".

della Scuola al fine di consentire al Consiglio superiore di verificare la sussistenza o meno di eventuali cause ostative, di natura soggettiva o oggettiva, alla partecipazione al tirocinio.

All'esito del vaglio da parte del CSM la Scuola potrà comunicare alla Rete Europea di Formazione Giudiziaria "*l'elenco dei candidati proposti per lo stage di lungo termine*", tra i quali potranno essere selezionati i partecipanti da parte dell'istituzione ospitante.

Una volta ricevuta la comunicazione dell'ammissione, il Consiglio superiore disporrà l'esonero dal lavoro giudiziario.

Si è, infine, contemplata la possibilità che, in una fase post selettiva, il Consiglio accerti la sopravvenienza di impedimenti ostativi di "*particolare gravità*" che implicano l'immediata comunicazione alla REFG per le conseguenti determinazioni.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, ritenuta la necessità di definire la procedura da adottare nell'ambito del procedimento di selezione e autorizzazione dei magistrati italiani per la partecipazione agli *stage* di lunga durata organizzati annualmente dalla REFG, si elabora la seguente regolamentazione:

Articolo 1

Stage di lungo termine

1. Gli stage di lungo termine presso Eurojust, la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) e la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) sono organizzati annualmente dalla Rete europea di formazione giudiziaria (REFG), cui il Consiglio superiore della magistratura (CSM) e la Scuola superiore della magistratura (SSM) partecipano quali membri effettivi.
2. Tali programmi, realizzati con il supporto finanziario della Commissione europea, rientrano tra le azioni dell'Unione europea dirette a sostenere la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale attraverso la formazione dei magistrati, ai sensi degli articoli 81, paragrafo 2, lettera h), e 82, paragrafo 1, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 2

Bando per la selezione

1. La SSM, nell'ambito delle competenze in tema di formazione internazionale dei magistrati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, dispone annualmente la pubblicazione del bando per la selezione dei candidati agli stage di lungo termine secondo le condizioni stabilite dalla REFG.
2. La durata dei tirocini varia a seconda dell'istituzione ospitante ed è stabilita da quest'ultima.

3. L'ammissione al tirocinio di magistrati italiani è eventuale, essendo rimessa la decisione finale sull'ammissione esclusivamente alle autorità ospitanti.
4. I criteri di selezione per gli stage di lungo termine sono definiti annualmente dalla REFG.
5. In ogni caso, salvi gli ulteriori eventuali requisiti di anzianità ed esperienza previsti dalla REFG per ogni singolo stage, possono presentare la propria candidatura i magistrati che abbiano maturato la prima valutazione di professionalità alla data del termine fissato per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità, salvo il necessario conseguimento della predetta valutazione di professionalità al momento della nomina. Gli aspiranti che abbiano maturato, ma non conseguito, la prima valutazione di professionalità potranno richiedere al Consiglio Superiore della Magistratura la trattazione anticipata della relativa pratica contestualmente alla dichiarazione di disponibilità.

Articolo 3

Candidature, parere e selezione

1. I candidati sono tenuti a informare preventivamente per iscritto il dirigente dell'ufficio giudiziario di appartenenza circa la volontà di presentare domanda per lo stage ed a richiedere la formulazione del parere.
2. Il dirigente deve trasmettere il parere al Consiglio superiore della Magistratura, entro dieci giorni dalla richiesta. Il parere deve in particolare indicare:
 - eventuali impedimenti di natura organizzativa, specificamente dettagliati;
 - se il magistrato, alla data del bando, sia impegnato nella trattazione di procedimenti, processi o affari tali che il suo allontanamento, tenuto conto del periodo di svolgimento dello stage, possa nuocere gravemente agli stessi;
 - se nell'anno che precede la data del bando siano maturati ritardi nel deposito dei provvedimenti o comunque nel compimento di attività giudiziarie; al parere deve comunque essere allegato prospetto dei ritardi, indicativo di numero e durata degli stessi.
3. La Scuola Superiore della Magistratura, ricevute le candidature, le trasmette **immediatamente e comunque entro 5 giorni dalla loro ricezione** al Consiglio, per consentire la partecipazione del Consiglio nella fase di preselezione di competenza del Paese di provenienza dei candidati.
4. Il Consiglio, acquisite le candidature ed i pareri dei Dirigenti, entro **quindici giorni** dalla ricezione, e comunque in tempo utile per la trasmissione delle candidature alla REFG,

comunica alla SSM eventuali impedimenti di natura soggettiva o derivanti da esigenze di servizio o organizzative, esponendone le ragioni.

Articolo 4

Impedimenti di natura soggettiva

1. Sono impedimenti di natura soggettiva, analogamente a quanto disposto dall'articolo 10 della circolare in materia di incarichi extragiudiziari (circolare n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015, deliberazione del 2 dicembre 2015, e succ. modd.) quelli previsti dai seguenti casi, salva, in ogni caso, la valutazione circa la gravità del fatto e la sua effettiva incidenza sulla credibilità del magistrato o sul prestigio dell'ordine giudiziario:

- a) Pendenza di un procedimento penale a seguito di iscrizione nominativa nel registro degli indagati;
- b) Pendenza di procedimenti disciplinari nell'ambito dei quali sia stata avanzata richiesta di fissazione dell'udienza di discussione;
- c) Inizio – disposto con l'invio della relativa comunicazione all'interessato - della procedura di trasferimento d'ufficio nel caso previsto dalla seconda parte del primo capoverso dell'art 2 del regio decreto n. 511 del 31 maggio 1946, ovvero intervenuta delibera di trasferimento ai sensi di tale normativa;

2. In ogni caso, sono ritenuti ostativi alla designazione i casi previsti dall'articolo 10 punti 2, 3 e 4 della Circolare in materia di incarichi giudiziari, con le eccezioni ivi previste.

Articolo 5

Impedimenti di natura oggettiva

1. Il CSM comunica alla SSM altresì eventuali impedimenti di natura oggettiva, in relazione alle esigenze di servizio ed organizzative dell'Ufficio giudiziario in cui il magistrato presta servizio, anche tenuto conto del parere del Dirigente dell'Ufficio.

2. In particolare, sono da ritenersi impedimenti derivanti da esigenze di servizio:

- l'eventuale sussistenza, nell'anno antecedente alla data dell'interpello, di ritardi nel deposito dei provvedimenti, che siano significativi per durata o per numero, la cui sussistenza dovrà essere verificata sulla base del parere rilasciato dal dirigente dell'ufficio;
- il fatto che il magistrato, alla data della richiesta, sia impegnato nella trattazione di procedimenti, processi o affari di particolare complessità, che dovrà essere adeguatamente specificata, tali che, anche tenuto conto della fase di avanzata trattazione dei procedimenti e

tenuto conto del periodo in cui lo stage avrà luogo e della durata dello stesso, possa ritenersi che l'allontanamento del magistrato potrebbe nuocere gravemente agli stessi.

3. E' considerato impedimento di natura organizzativa, tenuto conto del periodo in cui lo stage avrà luogo e della durata dello stesso, ed in ogni caso nell'ipotesi di stage di durata superiore ai sei mesi, la provenienza da una sede di servizio che presenti un indice di scopertura dell'organico superiore al 20%; per sede di servizio si intende l'ufficio giudicante o requirente cui il magistrato è assegnato, rimanendo irrilevanti eventuali destinazioni in applicazione distrettuale o extradistrettuale. L'indice di scopertura è computato sull'organico, compresi i posti semidirettivi, tenendo conto anche delle assenze per aspettativa o per congedo straordinario, ovvero le ipotesi di esonero totale dal lavoro. Gli eventuali esoneri parziali sono computati pro quota.

Articolo 6

Comunicazione delle candidature

1. La SSM, tenuto conto delle comunicazioni pervenute dal CSM, trasmette alla REFG l'elenco dei candidati proposti per lo stage di lungo termine, escludendo i candidati per i quali ricorrano impedimenti di natura oggettiva o soggettiva come sopra indicati.
2. Il CSM, ricevuta comunicazione dell'ammissione da parte dell'istituzione ospitante, dispone l'esonero del lavoro giudiziario per la durata dello stage salvo il caso in cui sopravvengano elementi ostativi, rientranti tra quelli richiamati dall'articolo 4, di particolare gravità.
3. L'esonero disposto dal Consiglio è di regola totale. Il Consiglio, su richiesta del dirigente dell'ufficio di provenienza e sentito il magistrato, può disporre, in casi eccezionali e per imprescindibili esigenze di servizio, sospensioni temporanee e di breve durata dell'esonero per la definizione di uno o più procedimenti di particolare complessità ed in fase avanzata di trattazione, previa verifica della compatibilità con l'attività di formazione.

Articolo 7

Relazione al termine dello stage

1. Il magistrato che ha partecipato ad uno degli stage previsti dalla presente circolare è tenuto a redigere, alla scadenza del primo semestre se si tratta di stage annuale, e comunque nel termine di 30 giorni dalla cessazione dello stage, una relazione descrittiva delle attività svolte.

Tanto premesso, il Consiglio

011
Z.ME

SECRETARIO GENERALE

A.FR

delibera

l'adozione della presente circolare, disponendone la trasmissione di copia – per quanto di rispettiva eventuale ulteriore competenza – al Ministro della giustizia, ed ai Dirigenti degli Uffici giudiziari interessati, per la diffusione ai Magistrati ivi in servizio.».

■ SEGRETARIO GENERALE
Alfredo Pompeo Viola

[
Alfredo P. Viola
[